

REGOLAMENTO
DELLA COMMISSIONE DI CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI DI
LAVORO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA - DIPARTIMENTO DI
GIURISPRUDENZA

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 - pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21.06.2012, rettificato con D.R. n. 1780 del 26.09.2012 - pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22.10.2012, rettificato con Delibera del Senato Accademico del 28.03.2013 - pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15.04.2013;

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n. 470 del 29/03/2013 - modificato, da ultimo, con D.R. n. 1259 del 31.7.2018;

VISTO il Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Giurisprudenza emanato con D.R. n.363 del 28/02/2014;

VISTO il Regolamento per l'attività conto terzi, allegato al D.R. n. 418 del 22/03/2017;

VISTA la legge 14 febbraio 2003, n. 30, recante delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro;

VISTO il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante attuazione delle deleghe di cui alla legge n. 30 del 2003, ed in particolare l'articolo 76, comma 1, lettera c), che prevede tra gli organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro, le commissioni di certificazione istituite presso le Università pubbliche e private, registrate presso un apposito albo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociale del 21 luglio 2004 mediante il quale è stata regolamentata la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni di certificazione;

VISTI gli artt. 68, 75-84, d. lgs. 10 settembre 2003 n. 276;

VISTI gli artt. 30 e 31, l. 4 novembre 2010 n. 183;

VISTI gli artt. 410 e ss. cod. proc. civ.;

VISTO l'art. 2113 cod. civ.;

VISTO l'art. 27, d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

VISTO l'art. 6, d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23;

VISTI gli artt. 2 e 6, d.lgs. 24 giugno 2015, n. 81;

VISTA la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 25 novembre 2010 che ha fornito le prime istruzioni operative per le conciliazioni presso le commissioni di certificazione presso le Direzioni provinciali del lavoro a seguito dell'entrata in vigore della l. 4 novembre 2010 n. 183;

VISTA la Risposta ad Interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 34/2011 del 9 agosto 2011;

CONSIDERATO che l'art. 78, comma 2, d. lgs. 10 settembre 2003 n. 276 prevede che le procedure di certificazione siano determinate all'atto di costituzione delle Commissioni di Certificazione;

CONSIDERATO che il Ministero del Lavoro con interpello del 12 ottobre 2012 n. 33 ha precisato che al fine di non precludere la costituzione di Commissioni di certificazione laddove nell'organico universitario non siano presenti docenti a tempo pieno di diritto del lavoro, sia sempre possibile che le citate Commissioni siano presiedute da Professori di diritto del lavoro collocati, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 382/1980, in regime di impegno a tempo definito;

VISTO il D.R. n. 350 del 5 marzo 2019, con il quale è stata costituita la Commissione di certificazione dei contratti di lavoro dell'Università degli Studi di Perugia presso il

Dipartimento di Giurisprudenza e ss. mm. ii.

VISTI il D.D. del Ministero del Lavoro del 2 maggio 2019, n. 30, con il quale la Commissione di certificazione dei contratti di lavoro dell'Università degli Studi di Perugia è stata iscritta nell'albo delle Commissioni di certificazione costituite presso le Università, nonché i D.D. del Ministero del Lavoro n. 6 del 23 febbraio 2022 e n. 13 del 12 aprile 2023;

VISTO il Regolamento per l'attività conto terzi, emanato con D.R. n.201 del 18/02/15, rettificato C.D.A. 25/03/15, modificato con D.R. n. 418 del 22/03/2017 e con D.R. n. 3485 del 29/12/2023, che all'art. 8, comma 4, impone di aggiornare il tariffario per le attività routinarie entro tre anni, dandone comunicazione all'amministrazione centrale;

RILEVATA l'opportunità di modificare il Regolamento della Commissione in modo più funzionale alle esigenze del Dipartimento e della Commissione stessa il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza approva il seguente

REGOLAMENTO

ART. 1

ISTITUZIONE, COMPOSIZIONE E SEDE

La Commissione di certificazione dell'Università degli Studi di Perugia è istituita presso il Dipartimento di Giurisprudenza.

La Commissione è composta dai soggetti nominati con D.R. di costituzione della Commissione e successive modifiche o integrazioni, ed è presieduta dal Presidente, nominato dal Consiglio di Dipartimento.

Tra i componenti il Presidente può nominare uno o più Vice presidenti della Commissione. Il Vice-Presidente presiede la Commissione ed esercita le medesime funzioni del Presidente, in caso di astensione o impedimento di quest'ultimo.

Ai fini della definizione dei singoli procedimenti di certificazione, il Presidente convoca almeno altri due componenti, scelti tra i soggetti nominati sopra indicati.

I soggetti nominati non riconducibili al personale strutturato del Dipartimento potranno essere convocati nel rispetto del Regolamento per l'attività conto terzi, e svolgeranno l'attività per mezzo di formali incarichi contrattuali, previa manifestazione di interesse acquisita per mezzo di periodici bandi di invito.

I membri della Commissione si astengono dal partecipare in qualsiasi forma alle attività della Commissione relative a pratiche che possano coinvolgere interessi propri, ovvero: di loro parenti entro il quarto grado o conviventi; di persone fisiche o giuridiche con le quali essi intrattengano direttamente rapporti commerciali, di prestazione d'opera professionale o di lavoro subordinato o autonomo; di individui od organizzazioni con cui essi stessi o i coniugi abbiano causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di individui od organizzazioni di cui essi siano tutori, curatori, procuratori o agenti; di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati o società, di cui essi siano amministratori, gerenti, associati o dirigenti. Essi si asterranno altresì in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Nei casi sopra menzionati l'interessato comunicherà preventivamente la propria motivata astensione al Presidente, che provvederà, di conseguenza ed ove necessario, disponendo per la sostituzione dell'astenuuto.

La Commissione esercita le sue funzioni in composizione collegiale e delibera a maggioranza.

Ai fini della regolare costituzione della Commissione in composizione collegiale e della validità delle deliberazioni, i membri devono essere presenti in ogni caso in numero dispari ed è necessaria la presenza del Presidente (o, in caso di suo impedimento o astensione, del vice Presidente o comunque di un loro delegato, purché docente di diritto del lavoro di

ruolo) e di almeno altri due componenti.

La Commissione opera in composizione monocratica per l'esperimento del tentativo facoltativo di conciliazione di cui all'art. 31, comma 13, legge n. 183/2010, salvo motivata richiesta delle parti e concorde valutazione del Presidente della Commissione.

La Commissione di certificazione ha sede presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Perugia, Via Alessandro Pascoli n. 33, Perugia.

Al fine di agevolare le procedure e la presenza dei componenti della Commissione e delle parti interessate, la procedura di certificazione, quella di conciliazione obbligatoria o facoltativa così come ogni altra procedura o attività della Commissione potranno svolgersi anche presso altra sede reputata idonea dai suoi membri così come potranno svolgersi in forma telematica, in collegamento audio-videoconferenza.

Le parti interessate possono concordare con la Commissione l'effettuazione delle audizioni e di ogni altra attività presso i propri locali o in altri spazi esterni al Dipartimento, anche per l'esperimento di tentativi di conciliazione.

Le parti assumono gli eventuali costi relativi agli spostamenti dei Commissari.

ART. 2

COMPETENZE E ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE

La Commissione di certificazione dell'Università degli Studi di Perugia svolge su tutto il territorio nazionale le attività alla stessa espressamente demandate dalla legge ed ogni altra attività dalla stessa consentita.

In particolare, ai sensi dell'art. 75, comma 1, del d. lgs. n. 276/2003, come modificato dal d. lgs. n. 251/2004, la certificazione del contratto può essere richiesta per tutti i contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro. A titolo esemplificativo e non esaustivo, tra le attività della Commissione si annoverano:

A) certificazione di tutti i contratti nei quali sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro, ivi inclusi a titolo esemplificativo: contratti di lavoro, anche ai sensi dell'art. 2 d. lgs. n. 81/2015, di somministrazione, di appalto e subappalto;

B) certificazione di singole clausole dei contratti di lavoro, anche ai sensi dell'art. 30, comma 3, e 31, comma 10, l. n. 183/2010, o di accordi ex artt. 6, comma 6, d. lgs. n. 81/2015 e 2103, comma 6, c.c.;

C) assistenza e consulenza, anche in relazione alla stipulazione del contratto e del relativo programma negoziale, e alle modifiche del programma negoziale concordate in sede di attuazione del rapporto, ai sensi degli artt. 79 e 81, d. lgs. n. 276/2003, nonché in fase di conciliazione;

D) esperimento di tentativi di conciliazione facoltativa di cui al combinato disposto dell'art. 31, comma 13, l. n. 183/2010 e art. 410 c.p.c. per le controversie relative ai rapporti di cui all'art. 409 c.p.c., nonché ai sensi dell'art. 6, d. lgs. n. 23/2015;

E) certificazione delle rinunzie e transazioni di cui all'art. 2113 c.c.;

F) conciliazione obbligatoria delle controversie aventi ad oggetto i contratti certificati dalla medesima Commissione, ai sensi dell'art. 80, comma quarto, d. lgs. n. 276/2003;

G) assistenza e consulenza in materia di adozione, efficace attuazione, certificazione e/o asseverazione di modelli o sistemi di organizzazione e di gestione delle imprese, anche con riguardo alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

H) certificazione degli standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, ai fini della qualificazione delle imprese per la sicurezza di cui all'art. 27, d. lgs. n. 81/2008;

I) certificazione dell'atto di deposito e del contenuto dei regolamenti interni delle cooperative ai sensi dell'art. 83 d. lgs. n. 276/2003;

L) attivazione di camere arbitrali, anche unitarie mediante convenzioni, secondo quanto

disposto dall'art. 31, c. 12, L. n. 183/2010, per la soluzione arbitrale delle controversie relative ai rapporti di cui all'art. 409 c.p.c. e all'art. 63, comma primo, d. lgs. n. 165/2001; M) trasmissione dei moduli di cessazione del rapporto ai sensi dell'art. 26, comma 4, d. lgs. n. 151/2015;

ART. 3

CONVENZIONI FINALIZZATE ALL'ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE DI CERTIFICAZIONE

La Commissione di certificazione dell'Università degli Studi di Perugia presta la sua attività sulla base di Convenzioni conto terzi tra le parti interessate e il Dipartimento di Giurisprudenza, conformi al Regolamento per l'attività conto terzi, allegato al D.R. n. 418 del 22.03.2017 e successive modifiche e integrazioni.

Le convenzioni di cui al comma 1 possono consistere anche in convenzioni quadro stipulate con datori di lavoro, professionisti, enti, gruppi, o loro associazioni, organizzazioni dei lavoratori o dei datori di lavoro, enti bilaterali ed ogni altro ente operante sul mercato, che possono trasmettere istanze per conto delle parti interessate ai servizi.

In tali convenzioni dovranno essere sempre indicati gli elementi previsti dall'art. 3 del regolamento conto terzi.

In particolare, con riferimento alla determinazione dell'importo da corrispondere al Centro gestionale-Dipartimento di Giurisprudenza ai sensi della lettera f) del citato art. 3, il corrispettivo per l'attività di certificazione è determinato ai sensi dell'art. 8 del citato Regolamento, per le attività approvate come routinarie dal Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Perugia e comunicate all'amministrazione centrale, o è determinato secondo il piano finanziario di cui all'art. 9 del medesimo per ogni altra attività della Commissione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 66 del D.P.R. 11 Luglio 1980, n. 382, dell'art. 76, comma 1, lett. c, del d. lgs. 10 Settembre 2003, n. 276, responsabile scientifico delle singole Convenzioni è il Presidente della Commissione di cui all'art. 1.

ART. 4

SOTTOCOMMISSIONI

In relazione ai carichi di lavoro relativi alle istanze pervenute e in ogni caso per assicurare una più celere definizione dei procedimenti, il Presidente della Commissione di certificazione può istituire Sottocommissioni, individuandone i componenti tra i soggetti indicati nell'art. 1, anche in composizione unipersonale.

ART. 5

SOTTOCOMMISSIONI ISTRUTTORIE

In relazione alle singole istanze e alla complessità delle relative attività, la Commissione di cui all'art. 1 o le Sottocommissioni di cui all'art. 4, possono avvalersi di una o più Sottocommissioni Istruttorie, anche in composizione unipersonale.

Il Presidente della Commissione di certificazione di cui all'art. 1 individua il componente o i componenti delle Sottocommissioni istruttorie anche tra soggetti esterni alla Commissione di certificazione, purché di provata competenza in materia di diritto del lavoro.

Le Sottocommissioni istruttorie non hanno poteri deliberativi e la loro attività non vincolano la Commissione di cui all'art. 1 o le sottocommissioni di cui all'art. 4.

ART. 6

RELATORI

Il Presidente della commissione di cui all'art. 1, o il presidente della Sottocommissione di cui all'art. 4, può nominare per ciascuna pratica un relatore scelto rispettivamente, tra i componenti della Commissione o della Sottocommissione.

In caso di nomina, il relatore è il soggetto deputato a presentare oralmente i termini della questione giuridica agli altri componenti ed alla verbalizzazione dei lavori della Commissione o della Sottocommissione.

ART. 7.

ISTANZA DI CERTIFICAZIONE

La certificazione di qualsiasi contratto o clausola è richiesta congiuntamente dalle parti interessate, ai sensi dell'art. 78, comma 1, del d. lgs. n. 276/2003 e successive modifiche, previa stipulazione della convenzione di cui all'art. 3 con il Dipartimento di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Perugia. L'istanza può essere trasmessa anche tramite i soggetti firmatari di convenzioni quadro, che in tale ipotesi sottoscrivono l'istanza insieme alle parti.

Sul sito internet del Dipartimento di giurisprudenza è reso disponibile il modello di istanza di certificazione.

L'istanza, sottoscritta dalle parti, con allegata copia del documento di identità dei firmatari deve essere inviata alla Commissione per raccomandata a.r., ovvero fatta pervenire mediante consegna a mano, ovvero trasmessa a mezzo p.e.c. secondo le modalità indicate sul sito Internet del Dipartimento, corredata da una marca da bollo dell'importo richiesto dalla legge e indicato nel modello di istanza.

In caso di trasmissione telematica, le parti si impegnano a consegnare la documentazione in originale e la marca da bollo in sede di audizione o in altra modalità idonea ad assicurare l'emissione del provvedimento entro i termini previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Le istanze difformi dal modello sono comunque ricevibili purché, a giudizio della Commissione, rispondano ai requisiti di legge e del presente regolamento, o alle indicazioni di modifica fornite dalla Commissione di certificazione.

Non può essere proposta alla Commissione la medesima istanza già pendente davanti ad uno degli organi abilitati dall'art. 76 d. lgs. n. 276/2003.

Sono requisiti essenziali dell'istanza:

- l'esatta individuazione delle parti richiedenti, del loro domicilio e della sede o della dipendenza dell'azienda interessata, e dei recapiti p.e.c. o email presso i quali ricevere le comunicazioni relative al procedimento;
- l'indicazione della natura giuridica e del tipo di contratto per il quale si richiede la certificazione e della specifica qualificazione negoziale;
- l'indicazione espressa degli effetti civili, amministrativi, previdenziali e fiscali in relazione ai quali le parti chiedono la certificazione;
- l'allegazione di copia del contratto (o di sua bozza), contenente i dati anagrafici e fiscali delle parti e di copia del documento di identità dei firmatari;
- la dichiarazione esplicita che non vi sono altri procedimenti certificatori pendenti presso organi di cui all'art. 76 d. lgs. n. 276/2003 o procedimenti ispettivi dell'autorità amministrativa e che non sono stati emessi precedenti provvedimenti di diniego di certificazione sulla medesima istanza, oppure, in caso di sussistenza di tali provvedimenti o procedimenti, l'indicazione dei relativi estremi identificativi, dichiarando la disponibilità a rilasciarne copia su richiesta della Commissione;
- la sottoscrizione in originale (o in forma digitale) delle parti e, nel caso che una o entrambe le parti stesse non siano persone fisiche, l'indicazione della qualità dei firmatari;

ART. 8

PROCEDIMENTO DI CERTIFICAZIONE

La Commissione incaricata valuta le condizioni di procedibilità dell'istanza di certificazione presentata dalle parti e, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione dell'istanza, può richiedere documentazione integrativa.

Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'istanza, ovvero dal ricevimento dell'ulteriore documentazione che venga richiesta dalla Commissione. Il termine di 30 (trenta) giorni di cui sopra si intende sospeso in caso di comunicazione, da parte dell'Ispettorato del lavoro o di altra autorità amministrativa, dell'avvio o della pendenza di accertamenti ispettivi su una delle parti, riferibili all'unità produttiva interessata, o in ogni altra ipotesi valutata opportuna dal Presidente, dal Presidente della sotto-Commissione o da un loro delegato.

Dalla data di ricezione della istanza ovvero della documentazione integrativa richiesta ovvero di cessazione della causa di sospensione decorre il termine di cui all'articolo 78, comma 2, lett. b), del decreto legislativo n. 276/2003.

Il Presidente della Commissione, ricevuta l'istanza di certificazione e valutata la regolarità della documentazione nonché tenuto conto del carico di lavoro della Commissione, provvede a nominare gli incaricati per la sua definizione. In caso di impedimento a partecipare alle sedute, gli incaricati devono darne immediata comunicazione al Presidente della Commissione o della sotto-Commissione.

In mancanza del numero legale non è possibile procedere.

Il Presidente cura, inoltre, la comunicazione di cui all'art. 78, comma 2, lett. a) del d. lgs. n. 276/2003. Tale comunicazione può essere effettuata tramite fax o posta elettronica certificata.

Le autorità pubbliche di cui all'art. 78, comma 2, lett. a) d. lgs. n. 276/2003 che ne manifestino l'interesse possono partecipare alle sedute della Commissione con funzioni consultive e possono presentare osservazioni alla Commissione di certificazione.

ART. 9.

AUDIZIONE DELLE PARTI

Il Presidente della Commissione o il Presidente della sottocommissione di certificazione incaricata convocano le parti al fine di procedere alla certificazione del contratto.

L'assenza ingiustificata anche di una sola delle parti nella data e nell'ora stabilite nella convocazione rende improcedibile l'istanza, che deve essere nuovamente presentata, secondo la procedura di cui all'art. 7.

Le parti possono farsi assistere da un avvocato o consulente di fiducia, o da un rappresentante sindacale, e di tale circostanza è data menzione nel verbale.

Ove non presenzino personalmente all'audizione, le parti possono farsi rappresentare da un soggetto munito di specifica delega a cui va allegata la fotocopia del documento di identità del delegante e del delegato che vengono acquisite agli atti, attestando il possesso di adeguate informazioni rispetto al procedimento e al contratto da parte del delegato. Non è possibile delegare l'altra parte o il rappresentante o l'assistente dell'altra parte. Non è possibile per i lavoratori essere sostituiti nell'espletamento dell'audizione, se non per comprovati motivi e previo conferimento di procura speciale autenticata da notaio.

ART. 10.

PROVVEDIMENTO DI CERTIFICAZIONE

Il provvedimento di certificazione deve essere motivato.

Nell'atto emanato devono essere indicati l'autorità presso la quale è possibile presentare ricorso e i termini per l'impugnazione. Il provvedimento deve altresì indicare gli effetti civili, amministrativi, previdenziali e fiscali del contratto certificato, in relazione ai quali le parti hanno richiesto la certificazione.

Ogni atto di certificazione o diniego è redatto in originale e rimane agli atti della Commissione con il relativo fascicolo per un periodo di cinque anni a far data dalla scadenza dei contratti. Le parti si impegnano a comunicare alla Commissione l'estinzione dei contratti e atti certificati privi di termine finale ovvero estinti in data diversa da quella prevista dal contratto o atto.

La conservazione degli atti certificati e dei relativi fascicoli avviene attraverso archiviazione e custodia dei supporti cartacei, ovvero in via informatica, con modalità tali da garantire comunque la sicurezza dei dati personali.

Gli effetti del provvedimento decorrono dalla data di sottoscrizione del provvedimento da parte del Presidente della Commissione o Sotto-Commissione.

Nel rispetto della legge e su istanza di parte, la Commissione può fornire copia autenticata del provvedimento. Per ciascuna copia autenticata la parte interessata deve fornire preventivamente la marca da bollo corrispondente.

ART. 11.

TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo 409 c.p.c. o formulare un'offerta ai sensi dell'art. 6, d. lgs. n. 23/2015 può promuovere un previo tentativo di conciliazione presso la commissione di certificazione, ai sensi dell'art. 410 c.p.c., eventualmente tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato.

Nei confronti dell'atto di certificazione, le parti e i terzi nella cui sfera giuridica l'atto stesso è destinato a produrre effetti, possono proporre ricorso ai sensi dell'art. 80, d. lgs. n. 276/2003, previo tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile.

ART. 12.

ISTANZA DI CONCILIAZIONE

L'istanza di conciliazione è redatta per iscritto in conformità al modello predisposto e reso disponibile all'indirizzo internet della Commissione e sottoscritta congiuntamente dalle parti o dalla sola parte interessata (o legale rappresentante della stessa), previa stipulazione della convenzione di cui all'art. 3 con il Dipartimento di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Perugia.

L'istanza di conciliazione è presentata alla Commissione mediante posta elettronica certificata, lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante consegna a mano, corredata da una marca da bollo dell'importo richiesto dalla legge e indicato nel modello di istanza. L'istanza può essere trasmessa anche tramite i soggetti firmatari di convenzioni quadro, che in tale ipotesi sottoscrivono l'istanza insieme alla parte interessata.

L'istanza di conciliazione deve contenere:

- a) i dati identificativi delle parti;
- b) l'indicazione del luogo dove è sorto e dove si è svolto il rapporto;
- c) l'indicazione del domicilio eletto ai fini della procedura conciliativa, con specifica menzione di un recapito p.e.c. o email e telefonico;

- d) la concisa esposizione delle ragioni della controversia;
- e) la sottoscrizione in originale della parte o delle parti istanti, anche con firma digitale, corredata, per soggetti diversi da persone fisiche, dell'indicazione della qualità del firmatario.
- f) in caso di ricorso di cui all'art. 11, comma 2, del presente Regolamento, la specificazione che l'istanza è proposta ai sensi dell'art. 80 d. lgs. n. 276/2003.

ART. 13.

ESPERIMENTO DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

Il tentativo di conciliazione deve esperirsi nei trenta giorni successivi all'istanza, salvo richiesta congiunta delle parti per la proroga del termine, approvata dal conciliatore.

La comunicazione della richiesta di esperimento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione o alla scadenza del predetto termine, il decorso di ogni termine di decadenza.

Il Presidente della Commissione di certificazione o i Commissari incaricati per l'esperimento del tentativo di conciliazione, acquisita l'istanza e verificata la regolarità e completezza della stessa, determinano la data, l'orario e il luogo di comparizione delle parti per l'esperimento del tentativo.

Nel caso in cui l'istanza sia presentata a firma congiunta, il Presidente della Commissione di certificazione o i Commissari incaricati per l'esperimento del tentativo provvedono a convocare direttamente le parti, con facoltà di richiedere chiarimenti e integrazioni documentali in merito alla controversia.

Nel caso in cui l'istanza non sia presentata a firma congiunta, il Presidente della Commissione di certificazione o i Commissari nominati per l'esperimento del tentativo incaricano l'istante, che ne assume l'onere, di trasmettere alle altre parti del procedimento l'istanza di conciliazione e i relativi allegati, l'avvio del procedimento e la convocazione con la data, l'orario e il luogo di comparizione delle parti.

A fronte di tale comunicazione, se la controparte intende accettare il tentativo facoltativo di conciliazione, può:

- depositare presso la Commissione di conciliazione, anche mediante posta elettronica certificata, entro e non oltre la data e l'ora del tentativo di conciliazione o comunque entro e non oltre i venti giorni dal ricevimento della copia dell'istanza, ove la comparizione sia fissata in data successiva, una memoria contenente le proprie difese, o in alternativa
- presentarsi o dichiarare l'intenzione di presentarsi nel luogo, alla data e all'orario indicati nella convocazione, con facoltà di proporre le proprie difese in occasione del tentativo di conciliazione medesimo.

In caso di espresso rifiuto all'esperimento del tentativo o in difetto di risposta e di presentazione, senza valida giustificazione, presso il luogo e alla data e orario di convocazione, il procedimento di conciliazione è estinto e il Commissario o Collegio incaricato ne dà comunicazione alle parti, che sono libere di adire l'autorità giudiziaria senza ulteriori formalità.

In caso di esperimento del tentativo di conciliazione, le parti della procedura possono intervenire personalmente o farsi rappresentare da persona munita:

- per lavoratori che effettuino rinunce o transazioni ai sensi dell'art. 2113 c.c.: di apposita procura autenticata che attribuisca al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia, anche con riferimento alla disposizione di diritti del lavoratore ai sensi dell'art. 2113 c.c.
- per le altre parti: di delega, corredata da un documento in corso di validità del delegante

e del delegato, nonché, in caso di soggetti diversi da persone fisiche, di una visura aggiornata attestante il possesso dei poteri di rappresentanza del delegante.

Le parti possono farsi assistere da un avvocato o consulente di fiducia, o da un rappresentante sindacale, e di tale circostanza è data menzione nel verbale. Non è possibile che una delle parti si faccia sostituire dalle altre, o dal relativo rappresentante o assistente, né che l'assistenza sia prestata dal medesimo soggetto in favore di entrambe le parti.

Il tentativo di conciliazione può essere esperito anche in audio-video conferenza e/o per via telematica, attraverso strumenti di comunicazione da remoto che consentano in ogni caso l'identificazione degli interessati o dei soggetti dagli stessi delegati e l'acquisizione della volontà espressa. In tali ipotesi il provvedimento finale o il verbale si perfeziona con la sola sottoscrizione del Commissario incaricato. Lo svolgimento del tentativo dovrà in ogni caso conformarsi a quanto disposto dal decreto di cui all'art. 20, comma 2, legge n. 203/2024, non appena entrerà in vigore. In caso di convocazione in forma telematica, ciascuna parte può chiedere che il tentativo sia svolto in presenza entro due giorni dalla convocazione, e la presentazione di entrambe le parti vale per concorde accettazione dell'espletamento da remoto.

Su richiesta di parte e/o se il Commissario o Collegio incaricato lo ritiene opportuno, l'esperimento del tentativo di conciliazione può essere rinviato a una data successiva, anche per più volte, nel rispetto del termine di cui al primo comma.

ART. 14.

ESITI DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE E PROCESSO VERBALE

La Commissione, esaminata la documentazione e sentite le parti, tenta la conciliazione.

Se la conciliazione viene raggiunta, anche limitatamente ad una parte della domanda:

a) viene redatto verbale di conciliazione in originale, contenente la descrizione delle intese raggiunte dalle parti, le eventuali variazioni apportate al contratto certificato o al programma negoziale oppure alla successiva attuazione;

b) il verbale viene sottoscritto, anche con firma digitale, dalle parti del procedimento e dal Commissario o Collegio incaricato di esperire il tentativo di conciliazione, che certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere;

c) l'originale del verbale viene conservato dalla Commissione agli atti d'ufficio e viene trasmesso per scansione mediante posta elettronica certificata e/o fax all'I.T.L. di competenza, previa consegna della marca da bollo corrispondente da parte dell'istante. A ciascuna parte interessata può essere consegnata su espressa richiesta una copia autenticata del verbale medesimo, previa consegna della marca da bollo corrispondente.

Le parti ne curano, ove necessario, il deposito presso il Tribunale competente.

Se la conciliazione non viene raggiunta:

a) Il Commissario o Collegio incaricato, nel caso in cui lo ritenga possibile tenuto conto delle posizioni espresse dalle parti, formula una proposta per la bonaria definizione della controversia.

b) Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle posizioni delle parti, e si applicano gli adempimenti del comma precedente, lett. b) e c), in quanto compatibili.

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento in merito all'esperimento del tentativo di conciliazione si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 410 e segg. c.p.c.

ART. 15

ASSISTENZA E CONSULENZA

Alla Commissione può essere presentata richiesta di assistenza o consulenza:

- a) per la certificazione di tutti i contratti nei quali sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro, ivi inclusi a titolo esemplificativo: contratti di lavoro, anche ai sensi dell'art. 2 d. lgs. n. 81/2015, di somministrazione, di appalto e subappalto;
- b) per la pattuizione di modifiche del programma negoziale concordate in sede di attuazione del rapporto, ai sensi degli artt. 79 e 81, d. lgs. n. 276/2003;
- c) per la stipulazione di clausole dei contratti di lavoro, anche ai sensi dell'art. 30, comma 3, e 31, comma 10, l. n. 183/2010, o di accordi ex artt. 6, comma 6, d. lgs. n. 81/2015 e 2103, comma 6, c.c.;
- d) in materia di adozione, efficace attuazione, certificazione e/o asseverazione di modelli o sistemi di organizzazione e di gestione delle imprese, anche con riguardo alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- e) in materia di certificazione degli standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, ai fini della qualificazione delle imprese per la sicurezza di cui all'art. 27, d. lgs. n. 81/2008;
- f) in materia di certificazione dell'atto di deposito e del contenuto dei regolamenti interni delle cooperative ai sensi dell'art. 83 d. lgs. n. 276/2003;
- g) in ogni altra ipotesi richiesta dalle parti.

In tali ipotesi la Commissione opera di regola fornendo assistenza e consulenza su base oraria, salvo casi di particolare complessità.

ART. 16.

ARBITRATO IRRITUALE

Presso la Commissione di certificazione può essere istituita una camera arbitrale per la definizione delle controversie nelle materie di cui all'art. 409 c.p.c. e all'art. 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

ART. 17.

CERTIFICAZIONE DI RINUNCE E TRANSAZIONI

Presso la Commissione di certificazione è possibile certificare le rinunce e le transazioni di cui all'art. 2113 c.c., ai sensi dell'art. 82 del d. lgs. n. 276 del 2003.

Si applicano, in quanto compatibili, le procedure richiamate per l'attività di certificazione.

ART. 18.

TRATTAMENTO DEI DATI E RESPONSABILITÀ

La Commissione raccoglie e tratta i dati personali ai fini strettamente necessari allo svolgimento delle attività contemplate dalla legge e disciplinate dal presente Regolamento. Il responsabile del trattamento dei dati è il Segretario amministrativo del Dipartimento di Giurisprudenza.

I dati raccolti, trattati anche con strumenti informatici, non saranno diffusi, potranno essere comunicati soltanto a soggetti pubblici per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla normativa europea, dalla legge e dai regolamenti in vigore.

La Commissione ed i collaboratori dei quali si avvalga non possono portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato di cui fossero venuti a conoscenza nell'esperimento delle proprie funzioni.

Nell'esecuzione delle attività disciplinate dal presente Regolamento la responsabilità dell'Università degli Studi di Perugia, del Dipartimento di Giurisprudenza e dei membri della Commissione è limitata ai soli casi di dolo ovvero colpa grave.

ART. 19.

DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEI COMPONENTI ED UTILIZZO DEL CORRISPETTIVO

Il compenso per le attività dei componenti riconducibili al personale strutturato è calcolato per mezzo di tariffe orarie, determinate nel rispetto dell'art. 10 e dell'allegato 2 del Regolamento per l'attività conto terzi.

Il compenso per le attività dei componenti non riconducibili al personale strutturato sarà preventivamente determinato mediante tariffe orarie dal Presidente all'interno dei bandi di invito di cui all'art. 1 del presente Regolamento e richiamato per espressa accettazione nei contratti di incarico. La determinazione delle ore di attività richieste e del relativo compenso dovrà assicurare in ogni caso il rispetto dei costi generali previsti dall'art. 9 del Regolamento per l'attività conto terzi, il pagamento delle tariffe orarie, così come sopra determinate, del personale strutturato coinvolto nelle medesime attività e l'accantonamento di ogni altra quota o voce di spesa ritenuta utile per il buon funzionamento della Commissione.

Il corrispettivo delle attività della Commissione di certificazione, detratti tutti i compensi e le voci di spesa necessari, potrà essere destinato dal Presidente della Commissione, nell'ambito nel S.S.D. IUS/07 al finanziamento totale o parziale (anche sotto forma di rimborso spese) di posti da ricercatore, contratti di ricerca e collaborazione scientifica, borse di studio o dottorato, progetti di ricerca, iniziative scientifiche anche convegnistiche e di ospitalità dei relativi relatori, attività di ricerca, nonché alla formazione dei Commissari, anche mediante iniziative di natura convegnistica e di aggiornamento professionale, nonché al buon funzionamento della Commissione di certificazione, anche sotto il profilo del supporto logistico e/o promozionale.

ART. 20.

ESECUZIONE E PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento è immediatamente esecutivo.

È pubblicato sul sito del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Perugia e trasmesso al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Perugia, 24 marzo 2025.

